

(N. 1675)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1956

Modifica all'articolo 1, n. 35 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 dicembre 1954, n. 1164, apportando alcune modifiche alle tasse sulle concessioni governative ha modificato anche l'articolo 35 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Nel nuovo testo il n. 35 della tariffa allegata al testo unico citato dispone così:

« Autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato (testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'articolo 220 del testo medesimo:

- a) per immobili urbani . . L. 10.000
- b) per immobili rurali . . » 2.000 ».

La disposizione di legge ha dato luogo a rimborsi ed inconvenienti notevoli nei piccoli

comuni. La somma di lire 10.000 certamente troppo piccola per edifici di notevole mole in grandi città, rappresenta una spesa eccessiva per modifiche di poca importanza in casupole di paese, tanto più che moltissime modifiche di poca importanza ricadono sotto il disposto di cui agli articoli 220 e 221 del testo unico delle leggi sanitarie ed è interesse della collettività che tutta la attività edilizia sia da questo punto di vista controllata.

Sembra quindi opportuno introdurre nella norma una maggiore graduazione distinguendo la licenza per immobili di nuova costruzione e quella per le modifiche ad immobili già esistenti, e, nell'uno e nell'altro caso riducendo l'importo della tassa nei Comuni che non siano riconosciuti luogo di cura soggiorno o turismo e non abbiano popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il sottoscritto si permette pertanto di sottoporre alla Vostra approvazione il seguente:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il numero 35 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 è così modificato:

N. 35. Autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato, per abitabilità di nuove case urbane o rurali di edifici o di parte di essi indicati nell'articolo 220 del testo medesimo:

A) Nei Comuni con più di cinquantamila abitanti:

a) per la abitabilità di case nuove con più di cinque piani sopra terra L. 50.000

b) per la abitabilità di case nuove negli altri casi » 20.000

c) per la abitabilità a seguito di altre opere fra quelle di cui all'articolo 220 » 10.000

B) Nei Comuni con più di cinquemila e fino a cinquantamila abitanti:

a) per la abitabilità di case nuove con più di cinque piani sopra terra L. 20.000

b) per la abitabilità di case nuove negli altri casi » 10.000

c) per la abitabilità a seguito di altre opere fra quelle di cui all'articolo 220 » 5.000

C) nei Comuni con meno di cinquemila abitanti che non siano riconosciuti come località di cura soggiorno o turismo:

a) per la abitabilità di case nuove con più di due piani sopra terra L. 8.000

b) per la abitabilità in ogni altro caso » 2.000

D) Per gli immobili rurali

sempre » 2.000

I Comuni riconosciuti località di cura, soggiorno e turismo sono considerati come appartenenti alla categoria immediatamente superiore.